

Padova, 24 marzo 2021

Circolare n° 04/2021

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Decreto Sostegni – D.L. n. 41/2021 – Disposizioni in materia di lavoro.

Gentili **Clienti**, Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse in materia di lavoro del **D.L. n. 41/2021** recante misure urgenti per il sostegno a lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

N.B.: parte delle norme in esso contenute attendono circolari applicative utili a renderle operative.

COVID - NUOVI TRATTAMENTI DI CIG ORDINARIA, FIS, CIG IN DEROGA E FSBA
--

CIG ORDINARIA

Vengono concesse altre **13 settimane** (prive di contributo addizionale) di **trattamenti di CIG ORDINARIA** previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

FIS – CIG in DEROGA – FSBA (Artigiani)

Vengono concesse altre **28 settimane** (prive di contributo addizionale) di **trattamenti di FIS, CIG in DEROGA e FSBA** previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Tutti i trattamenti di cui sopra sono **riconosciuti** in favore dei lavoratori **in forza al 23 marzo 2021**.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene **esteso al 30 giugno 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici **per tutti i settori economici**.

Aziende Terziario, Servizi in genere, Pubblici Esercizi, Alberghi, Artigianato (ambito di applicazione FIS – CIG in DEROGA – FSBA)

Per questa tipologia di aziende viene ulteriormente **esteso dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici >>> **IMPORTANTE:** *siamo in attesa di chiarimenti in merito a tale disposizione per capire se la proroga del divieto sussista solamente in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali nel periodo 1/7/21-31/10/21 o sussista a prescindere per i settori evidenziati (rimangono in ogni caso escluse da tale normativa le Aziende Industriali).*

Restano escluse dal divieto le seguenti causali di licenziamento:

- licenziamento per cessazione definitiva dell'attività (esclusi trasferimenti d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.);
- licenziamento a seguito di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio d'impresa;
- licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto;
- licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);
- recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici;
- licenziamento dei dirigenti (*fatte salve alcune recenti sentenze di 1° grado che hanno messo in dubbio l'esclusione di questa categoria*);

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

- licenziamento per superamento del periodo di comporto.

CONTRATTI A TERMINE: "PROROGHE E RINNOVI COVID"

E' stata disposta la **proroga fino al 31 dicembre 2021** del termine fino al quale i **contratti a tempo determinato** possono essere **rinnovati o prorogati** per un **periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e entro il limite di durata massima di 24 mesi** anche in assenza di causale laddove prevista.

N.B.: L'utilizzo di tale deroga normativa è ulteriore rispetto ad eventuali proroghe/rinnovi "covid" intervenuti entro il 22/03/2021.

TUTELA LAVORATORI FRAGILI

Si estende a **tutto il 30 giugno 2021** (il termine precedente era 28/02/2021) l'**equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione** rilasciata dai competenti organi medico-legali, **attestante:**

- una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- una disabilità con connotazione di gravità.

I lavoratori fragili che non si assentano hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

N.B.:

1. *solamente nel caso in cui la prestazione non possa essere resa in modalità agile (c.d. Smart Working) potrà essere richiesta l'equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;*
2. *Il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero non è computabile ai fini del periodo di comporto.*

NASPI – INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Per le prestazioni di disoccupazione (NASPI) concesse dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.

INDENNITA' COVID 19 OMNICOMPRESIVE

È stata rinnovata l'indennità omnicomprensiva per:

- lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori stagionali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dello sport;
- lavoratori somministrati;
- lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati delle vendite a domicilio.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin